



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO
PER LA FRUIZIONE DEI
BUONI PASTO

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 203 del 02-10-2015

ART. 1 – Principi generali.

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, come integrata dall'art. 13 del CCNL del 09.05.2006.

La scelta di istituire all'interno di un'Amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

Il Comune di Ortona, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi Dirigenti e Segretario Generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente regolamento, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buono pasto del valore nominale di € 5,16, per i giorni in cui l'Ente effettua rientri pomeridiani (attualmente martedì e giovedì) ed alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Il diritto ad usufruire del buono pasto spetta anche in caso di svolgimento del rientro pomeridiano in giorni diversi da quelli stabiliti, o per esigenze straordinarie dell'ente o nel caso di integrale recupero di un permesso breve fruito da dipendente per l'intera durata del rientro pomeridiano, previa formale autorizzazione del dirigente con indicazione del giorno in cui effettuare il recupero.

Il buono pasto spetta altresì al dipendente che usufruisca di un permesso

Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento, al personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Ortona.

Con il presente regolamento il Comune di Ortona introduce e disciplina l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale di Polizia Municipale, educativo del Nido d'Infanzia, bibliotecario, addetto ai servizi di protezione civile, nei termini e modi del presente regolamento.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno due ore;
- c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno sette ore e trenta complessive, escluso il tempo della pausa pranzo. Tale condizione non è richiesta per il personale il cui orario di lavoro è articolato su sei giorni settimanali.
- d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.

In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ex Legge 104/92, fermo restando il rispetto delle sette ore e trenta complessive di lavoro, il dipendente deve comunque assicurare almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Nel caso di orario articolato su sei giorni lavorativi, la prestazione lavorativa antimeridiana da assicurare deve essere almeno di due ore.

Analogamente, qualora il breve permesso breve o il permesso orario ex L. 104/92, sia fruito successivamente al rientro dalla pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno due ore di prestazione lavorativa pomeridiana.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoelencati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- riposi giornalieri (ex allattamento);

- assemblea sindacale;
- permessi sindacali;
- permessi RSU.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

ART. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con il Comune di Ortona. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

- buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio;
- buono pasto straordinario attribuibile nei casi di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 3- Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della Polizia municipale. (Cat. D e C).

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, è riconosciuta l'erogazione del buono pasto al personale appartenente al Corpo di Polizia municipale, incluso il Comandante, nei seguenti casi:

- prolungamento, per motivi di servizio, del normale orario di lavoro di almeno due ore, continuativamente al turno ordinario di lavoro;
- in caso di prestazione, per esigenze di servizio, di attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa (pranzo o cena), purchè la prestazione lavorativa sia resa in unico turno di almeno sei ore.

Al suddetto personale non è erogabile il buono pasto ordinario previsto dall'articolo 2.

ART. 4- Assegnazione dei buoni pasto al personale educativo del nido d'infanzia.

Al personale educativo in servizio presso il nido d'infanzia comunale, che abbia orario di lavoro articolato in fascia antimeridiana e pomeridiana, vengono riconosciuti i buoni pasto nel rispetto dei criteri di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1.

ART. 5- Assegnazione dei buoni pasto al personale addetto ai servizi di protezione civile

Al personale assegnato a squadra di protezione civile, e nello svolgimento di tale attività, è riconosciuta l'erogazione del buono pasto secondo le modalità previste per il personale di polizia municipale.

ART. 6 - Assegnazione dei buoni pasto al personale addetto alla biblioteca comunale

Per il personale assegnato alla biblioteca comunale, fermi restando i criteri di cui ai punti da a) a d) dell'articolo 1, il diritto al buono pasto è riconosciuto anche nel caso in cui i rientri pomeridiani non coincidano con quelli ordinariamente fissati per il restante personale comunale.

ART. 7 - Attribuzione del buono pasto al Segretario e al personale dirigenziale

Il Segretario comunale e il personale con qualifica dirigenziale possono usufruire di un buono pasto per le giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano, con le modalità previste all'art. 1.

In assenza di timbratura in entrata e in uscita o di eventuale regolarizzazione delle stesse, il buono pasto non potrà essere assegnato.

ART. 8- Modalità di richiesta e ritiro dei buoni pasto

I buoni pasto sono consegnati dall'ufficio del personale ai dipendenti con cadenza bimestrale anticipata alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni dei mesi precedenti. Nel bimestre successivo, viene contabilizzata l'effettiva spettanza dei buoni del bimestre precedente e conguagliata con la spettanza presunta del bimestre successivo.

Per il personale della polizia municipale e per quello impiegato nei servizi di protezione civile, la consegna dei buoni sarà effettuata soltanto in via consuntiva, bimestralmente.

Con la consegna con relativa firma per ricevuta, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento, il furto o lo smarrimento, non darà diritto ad altra erogazione. I buoni pasto inutilizzati per qualsiasi evento nel periodo di validità degli stessi, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo.

Non è consentita, per nessun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali.

Inoltre, il buono pasto:

- può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale non dà diritto a resto;
- deve essere controfirmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non può essere utilizzato da persone diverse dall'assegnatario;
- l'eventuale eccedenza del costo rispetto al valore nominale del buono è corrisposta direttamente dal dipendente ed è a suo totale carico.

ART. 9 – Attribuzione del buono pasto in caso di consultazioni elettorali

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali, svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

ART. 10- Contabilizzazione e regime fiscale dei buoni pasto

I buoni pasto hanno validità fino all'eventuale data di scadenza stampata su ciascun buono e la contabilizzazione è effettuata bimestralmente.

I buoni pasto non ritirati dal dipendente per cause non imputabili all'Ente saranno ugualmente sottoposti a tassazione.

Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.

Il valore nominale del buono pasto erogato attualmente dall'amministrazione comunale di Ortona è di € 5,16, senza quota imponibile.

ART. 11- Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce le disposizioni adottate sin ora in materia di buoni pasto.